



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente
-Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 12/2022 avente ad oggetto APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. CCII, su istanza di

Giuseppe Citarella (C.F. TRGPP77D16F839V) nato il 16.04.1977 a Napoli, residente in Casagiove (CE) alla Via Iovara n. 138, e domiciliato in Via della Costituzione n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina De Rose, giusta procura allegata in calce al ricorso;

debitore

Udita la relazione del Giudice relatore,

letto il ricorso proposto da Giuseppe Citarella per l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo il ricorrente residente in Casagiove (CE) ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi personali;

vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;

vista la documentazione integrativa richiesta dal Tribunale e depositata dal ricorrente il 10.10.2022; considerato che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI ovvero la sua insolvenza, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente



la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a complessivi € 121.443,51;

considerato, infatti, che l'attivo liquidabile del ricorrente è rappresentato: a) da quota di proprietà del 50% dell'immobile costituente l'ex casa familiare, sita nel Comune di Qualiano (NA), identificato al foglio 10, part. 114, sub. 20; b) da autovettura recante tg. EA428TN;

rilevato che il ricorrente è poi titolare di uno stipendio mensile di circa 2.700,00 euro e che tuttavia le spese quantificate dal predetto per il sostentamento della famiglia composta da 4 persone ammontano a complessivi € 1.600,00/1.700,00 mensili, comprensive del canone di locazione e dell'assegno di mantenimento di € 550,00 da versare alle figlie nate dal matrimonio con la ex coniuge, tal che la quota di stipendio mensile da escludersi dalla liquidazione può essere determinata nella somma di € 1.700,00 (potendosi quantificare nell'importo mensile di € 420,00 la somma destinata a canone di locazione, l'importo di euro di 550,00 mensili per il mantenimento delle figlie come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 19.03.2021, ed € 900,00 per ulteriori spese alimentari, condominiali e relative alle utenze);

rilevato, quindi, che l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;

considerato, comunque, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, - che le cessioni del quinto dello stipendio, relative ai finanziamenti contratti con IBL per l'importo di € 19.000,00 da corrispondersi in rate mensili di € 210,00 e con AVVERA per l'importo di € 30.000,00 da corrispondersi in rate mensili da € 250,00 sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura;

considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;



considerato che, una volta esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto, e tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente per il sostentamento proprio e della sua famiglia, come dettagliate in precedenza, il residuo dello stipendio sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata; ritenuta sussistente, in conclusione, la condizione di sovraindebitamento; ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore; considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Giuseppe Citarella (C.F. CTRGPP77D16F839V) nato il 16.04.1977 a Napoli, residente in Casagiove (CE) alla Via Iovara n. 138;

Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Elisabetta Bernardel;

Nomina liquidatore la Dr.ssa Lucia Amendola;

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

Ordina al debitore il rilascio della proprietà nella quota del 50% dell'immobile sito in Qualiano (NA) identificato in catasto al foglio 10, part. part. 114, sub. 20 al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore;

Ordina al debitore il rilascio dell'autovettura con tg. EA428TN da consegnare al liquidatore;

Dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.700,00, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva al PRA in relazione al bene mobile registrato oggetto di liquidazione;

Dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI



(qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

Dispone che il liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

Dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

Dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

Dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

Dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 26.10.2022

Il Giudice est.

Dr.ssa Marta Sodano

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta

